

ORIGINALE

N.R.G. TRIB. 994/2021  
N.R.G.N.R. 3503/2019  
N. Sentenza 1129/2022

Data di deposito 5-9-2022  
Data irrevocabilità \_\_\_\_\_  
Estratto esecutivo al P.M. \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_ Campione Penale  
Redatta scheda il \_\_\_\_\_



Tribunale di Varese  
COMPOSIZIONE MONOCRATICA

SENTENZA  
(art. 544 ss c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott. Davide ALVIGINI

alla pubblica udienza del 18.07.2022 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

\_\_\_\_\_ nato in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, con domiciliato dichiarato in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

*LIBERO - ASSENTE*

Difeso di fiducia dall' Avv. Davide Pozzi del Foro di Milano, presente

Con l'intervento del VPO Dr. Ronzoni, giusta delega.

IMPUTATO

Vedi capi di imputazione allegati

in ordine ai seguenti reati:

**1** - del delitto p. e p. dall'art. **648 c.p.** perche', titolare della omonima impresa Individuale, con sede in [REDACTED] via Prati n. [REDACTED], al fine di trarne un profitto, acquistava o riceveva, consapevole dell'illecita provenienza, n. 23 borsellini di apparente marchio "Hello Kitty" del tutto contraffatti, prodotti del delitto ex art. 473 c.p.

In luogo e data non precisabili, ma in epoca prossima al 14 agosto 2019

**2** - del delitto p. e p. dall'art. **474 c.p., in riferimento all'art.473, comma II, c.p.** perche', senza essere concorso nella contraffazione, deteneva per vendere e/o poneva in vendita, esponendoli presso il mercato settimanale di [REDACTED], gli articoli di cui al capo che precede - da lui acquistati presso imprese comunque non concessionarie o licenziatarie dei relativi marchi o segni distintivi.

In Luino, il 14 agosto 2019

---

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le Parti hanno rassegnato le loro conclusioni nei termini seguenti: il P.M. ha chiesto di affermare la penale responsabilità dell'imputato e, riconosciuta l'ipotesi attenuata di cui all'artt. 648 comma 3 c.p., di condannarlo alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa; il Difensore dell'imputato ha chiesto in principalità l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste e/o non costituisce reato e in subordine la sua assoluzione ex e art. 131 bis c.p. in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso in data 11.02.2021, l'odierno imputato ██████████ come meglio generalizzato in atti, veniva ritualmente chiamato dinanzi al Tribunale di Varese, sezione penale in composizione monocratica, per rispondere dei reati di cui ai capi 1) e 2) di imputazione rubricati in premessa.

All'odierna udienza, in accoglimento alla preannunciata istanza del Difensore del prevenuto, a tal fine munito di idonea procura speciale, di definire il processo con rito abbreviato, si procedeva in camera di consiglio con le forme dell'invocato rito.

Dagli atti contenuti nell'acquisito fascicolo del P.M. e pienamente utilizzabili ai fini della decisione, deve ritenersi accertata la condotta contestata all'imputato per la violazione degli artt. 648, 474 e 473 c.p., per avere, in data prossima al 14.8.2019, presso il mercato settimanale di Luino, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, al fine di trarne profitto, acquistato o ricevuto, nonché posto in vendita n. 23 borsellini di apparente marchio "Hello Kitty" del tutto contraffatti, consapevole dell'illecita provenienza, in quanto beni provenienti da imprese comunque non concessionarie o licenziatarie dei relativi marchi o segni distintivi.

A fronte delle superiori risultanze, in relazione ad entrambi i reati contestati con i capi 1) e 2) di imputazione, non sussistano i presupposti per una pronuncia di assoluzione nel merito dell'imputato, per insussistenza del fatto e/o perché il fatto non costituisce reato e/o per non aver commesso il fatto, ex art. 530 I o II comma c.p.p..

Sotto diverso profilo, può ritenersi invece sussistente, nel caso in esame, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, contemplata dall'art. 131 bis c.p..



Come noto, dal 2.4.2015 è entrata in vigore la nuova disposizione sulla "esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto", contenuta nell'art. 131-bis c.p., inserito dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, in attuazione della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Nel caso in esame, appaiono sussistere tutti i requisiti previsti per ritenere applicabile tale causa di non punibilità se si considera che:

- entrambi le fattispecie contestate rientrano tra quelli per i quali è prevista l'applicazione della norma di cui all'art. 131 bis c.p.;
- risulta cagionato un danno tenue, valutato ai sensi dell'articolo 133, primo comma, c.p., ovvero l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale, tenuto conto che non risultano precedenti penali in capo al prevenuto.

L'esiguità del pericolo è ricollegabile al modesto valore della merce contraffatta che - a sua volta - fa ritenere limitata la diffusione dei prodotti, anche in assenza di indici di stabilità dell'attività illecita; il modesto provento delle vendite dei beni contraffatti declina la particolare tenuità delle modalità aggressive del bene giuridico protetto e, dunque, dell'offesa, anche in considerazione della personalità dell'agente (non gravato da alcun precedente penale e mai dichiarato delinquente abituale o professionale) e dell'unicità della violazione commessa del precetto penale, che consentono l'applicabilità della causa di non punibilità dell'articolo 131 bis codice penale.

Non sussistono elementi ostativi, posto che non risulta che l'autore abbia agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o abbia adoperato sevizie o, ancora, profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa, né che la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona;

Non risulta altresì in atti che l'imputato sia mai stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, né che abbia commesso altri reati specifici, né risulta contestato un reato che abbia ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Per quanto sopra, in relazione ad entrambi i reati contestati, si dichiara l'assoluzione dell'imputato ex art. 131 bis c.p., da cui consegue, ex art. 3 comma 1 lett. f) D.P.R. n. 313/2002, l'iscrizione della sentenza per estratto nel casellario giudiziale dell'imputato.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 240 comma 2 n. 2 c.p., va infine e comunque disposta la confisca di n. 23 borsellini di apparente marchio "Hello Kitty" sottoposti a sequestro in atti, come indicato in dispositivo.

A mente dell'art. 544, c. III, c.p.p., tenuto conto del carico di lavoro dell'Ufficio, viene indicato in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 131 bis c.p.


assolve

██████████ dai reati a lui ascritti, in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto. Ordina l'iscrizione di copia per estratto della sentenza per estratto sul casellario giudiziale dell'imputato. Ordina la confisca per la distruzione della merce sottoposta a sequestro in atti. Indica in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.

Varese, 18.07.2022

G.O.P. Varese

Dr Davide Alvigiani



Deposita: 5/9/2022  
Oggi: 5/9/2022  
UFFICIO PROC. CAPELLANO  
CANTÙ (VA) - TEL. 0332/861101

